



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario  
Finanziario per le controversie in cui sia parte  
un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta dell'11.9.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Conclusi (il 27 ottobre e il 7 novembre 2006) due contratti di finanziamento, il cliente versava – in particolare – al finanziatore l'ammontare dei premi assicurativi relativi a ciascuno di essi, pari rispettivamente a € 1.384,07 e a € 596,04. Seguiva, il 19 dicembre 2008, l'estinzione anticipata dei due finanziamenti e la richiesta, con un primo reclamo, della retrocessione delle quote di commissioni finanziarie e di oneri assicurativi relativi al periodo successivo all'estinzione. Riscontrato il reclamo, l'intermediario provvedeva alla retrocessione delle quote delle commissioni finanziarie e accessorie. Con un secondo reclamo, il cliente insisteva per il rimborso anche delle quote parte di premio assicurativo ma il finanziatore rigettava la richiesta, invitando l'interessato a intrattenere sul punto le imprese di assicurazione.

Insoddisfatto, il cliente domanda – con il ricorso del 2 maggio 2012 – di accertare il suo diritto alla restituzione della quota parte dei premi assicurativi corrisposti corrispondenti alla minor durata dei finanziamenti in ragione degli importi originariamente tratti, che quantifica in 1.980,11 euro.

Costitutosi, il resistente eccepisce, sul via pregiudiziale: 1) l'irricevibilità del ricorso in ragione del suo stato di società in liquidazione volontaria; 2) l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio per essere i finanziamenti stati stipulati nel corso del 2006; 3) l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso delle quote del premio ex art. 2952, co. 2, cod.

civ. Nel merito, premesso che l'ammontare dei premi è stato a suo tempo integralmente corrisposto alle imprese di assicurazione all'atto dell'erogazione dei due finanziamenti, precisa che tali oneri non sarebbero ripetibili in caso di anticipata estinzione sulla scorta della previsione contrattuale contenuta nelle convenzioni stipulate con le compagnie stesse. Richiamata infine la norma dei contratti di finanziamento, oggetto di duplice sottoscrizione, secondo cui gli estratti conto "si intendono approvati qualora, decorsi 60 giorni dal ricevimento, non sia pervenuta al delegatario specifica contestazione scritta", affermava la definitività dei conteggi di anticipata estinzione in quanto non contestati in tempo utile dal ricorrente e specifica che il rimborso delle commissioni a seguito dei reclami era stato effettuato in via bonaria senza alcun riconoscimento dei diritti del cliente. Conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente, dalle quali occorre necessariamente prendere le mosse anche in ragione di quanto disposto dall'art. 276, co. 2, cod. proc. civ., non sono – ad avviso del Collegio – meritevoli di accoglimento. In dettaglio: i) non la prima, relativa all'asserita carenza di legittimazione passiva derivante dal proprio stato di liquidazione volontaria antecedente all'inizio del procedimento. Mette conto in proposito osservare come ciò che esclusivamente rileva ai fini della ricevibilità del ricorso è lo *status* di "intermediario" posseduto dal resistente alla data di presentazione del ricorso derivante dalla sua iscrizione o no agli albi o elenchi indicati dal testo unico bancario, condizione per l'esercizio della relativa attività. La "definizione" di "intermediario" contenuta nelle vigenti disposizioni regolamentari è, del resto, di manifesta eloquenza. Accertato che il resistente continua a essere iscritto al relativo elenco, non si possono trarre argomenti di segno contrario dalla decisione di questo Collegio (n. 408/2012) citata nelle controdeduzioni, atteso che il richiamo alla circostanza che il convenuto ancora non versasse (nel caso allora deciso) nello stato di liquidazione volontaria alla data di proposizione del ricorso risultava solo motivazione aggiuntiva (ai fini del rigetto dell'eccezione pregiudiziale) a quella dirimente fondata sulla persistenza della sua abilitazione "all'esercizio dell'attività finanziaria" (v., in termini, la decisione di questo Collegio n. 2523/2012). Basti del resto considerare, conclusivamente sul punto, che la società in liquidazione volontaria "può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione" (art. 2487 – *ter* cod. civ.), conseguendo la sua estinzione unicamente alla cancellazione dal registro delle imprese (art. 2495, co. 2, cod. civ.); ii) non la seconda, che fa discendere l'irricevibilità del ricorso dalla stipula dei contratti *de quibus* in epoca antecedente alla cognizione temporale dell'Arbitro Bancario, venendo nel caso di specie in considerazione una controversia avente a oggetto un rapporto di durata che, sebbene sorto prima del gennaio 2007, produce i contestati effetti per via dell'estinzione anticipata solo nel corso del 2011 (v., in termini, tra le tante, le decisioni nn. 766 e 810/2011 di questo Collegio); iii) non la terza, che argomenta l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso delle quote di premio dall'art. 2952, co. 2, cod. civ. Basti al riguardo considerare, sul piano teleologico, come il termine biennale previsto dalla richiamata disposizione per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (peraltro circoscritto all'assicurazione della responsabilità civile) sia stato introdotto (in luogo del precedente termine annuale) dalla l. n. 166 del 2008 per favorire e non certo (come si pretenderebbe) per circoscrivere i diritti dell'assicurato. Ma soprattutto, sul piano sistematico come su quello esegetico, mette conto osservare la irriveribilità di tale norma al caso di specie, nel quale vengono in considerazione non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla



parte ma diritti di credito alla restituzione di importi che traggono origine da un diverso titolo (cfr. Cass., 28 febbraio 2010, n. 3913. Nello stesso senso, in termini, v. la decisione di questo Collegio n. 2441/2012). Per non dissimili ragioni non può, infine, ritenersi preclusiva della domanda *de qua* la mancata contestazione dell'estratto conto nei termini contemplati dal contratto.

Quanto al merito, è appena il caso di ricordare che, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, l'ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". Sul punto, ancora, occorre considerare che le "chiare ed univoche" indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

La richiesta di rimborso della quota parte di premio assicurativo rientra tra tali ultime prestazioni. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia del rapporto oggetto della controversia. Esso infatti si compone, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte da due diverse imprese: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo.



Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvercano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”, ove è espressamente previsto che quando “il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dallo stesso soggetto mutuante ed il cui premio sia pagato in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente: .....omissis.. 2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente ... la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. Non consta che la richiamata norma, conforme alla struttura del rapporto, sia stata dal resistente osservata.

Da tanto consegue, in osservanza dei pregressi conformi orientamenti di questo Collegio (cfr. sul punto altresì le decisioni n. 1055 e 1452/ 2010; 359/2011, nonché 2473 e 74/2011; 2520/2012 nei confronti di questo stesso resistente), il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto in esito alla estinzione anticipata dei finanziamenti, calcolato (sulla scorta delle evidenze versate in atti e facendo applicazione del metodo proporzionale) in complessivi 1.633,59 euro (nello specifico, 491,73 euro con riferimento al contratto n. 78278 e 1.141,86 euro per il contratto n. 78067).

**P. Q. M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.633,59.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI